



LE TAPPE DELLE "NUOVE" NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

- ➡ **28 luglio 2010:**
Approvazione preliminare da parte del CNDCEC
- ➡ **fino al 31 ottobre 2010:**
PUBBLICA CONSULTAZIONE
- ➡ **15 dicembre 2010:**
Approvazione definitiva
- ➡ **1 gennaio 2011:** ENTRATA IN VIGORE



- Sono norme di deontologia professionale (anche dal punto di vista delle conseguenze delle violazioni)
- Si applicano ai componenti del Collegio Sindacale di società di capitali con esclusione delle s.p.a. quotate in mercati regolamentati



NOMINA E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Prof. Avv. Niccolò ABRIANI

Norma 1.1. Nomina del collegio sindacale



DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C.

- vanno resi noti all'assemblea entro il momento della nomina gli incarichi relativi ad amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
- vanno rese note le variazioni rilevanti e gli eventi sopravvenuti di dette informazioni



Obiettivo è garantire ai soci una adeguata conoscenza dei candidati

Norma 1.6. Cessazione dell'ufficio



- Scadenza
- Decadenza
- Revoca da parte della società
- Rinuncia
- Variazione del sistema di *governance*
- Decesso

I sindaci in carica ne danno tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti

Norma 1.6. Scadenza



- **Scadenza dell'incarico:** i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
- **Prorogatio:** la cessazione dei sindaci per scadenza produce effetto dal momento in cui è stato possibile ricostituire l'organo



i sindaci restano in carica fino all'accettazione dei
"nuovi" sindaci

Norma 1.6. Decadenza



Le ipotesi di decadenza sono previste dalla legge:

- assenza dei requisiti di professionalità e di eleggibilità
- assenza ingiustificata alle riunioni del collegio o degli organi societari

Effetti: la decadenza si produce dal momento in cui viene accertato l'evento che l'ha provocata

Norma 1.6. Revoca



Fattispecie a formazione progressiva in quanto la legge richiede:

- esistenza di una giusta causa per validità della delibera
- audizione dell'interessato da parte del tribunale
- approvazione del tribunale

Norma 1.6. Rinuncia



Libertà di forma, ma :

- È opportuno che la rinuncia venga formulata in forma scritta ovvero risulti negli atti della società
- La comunicazione deve essere indirizzata agli amministratori e ai componenti effettivi e supplenti del collegio

Norma 1.6. Rinuncia



La rinuncia del sindaco ha effetto immediato

- L'integrazione del collegio avviene tramite il subingresso dei supplenti
- Se il collegio non si completa, deve essere tempestivamente convocata l'assemblea affinché provveda
- Mancata integrazione del collegio (come pure l'assenza dello stesso o la perdurante irregolarità della sua composizione) sono causa di scioglimento della società

(cfr. da ultimo Milano 2 agosto 2010 n. 42)

Norma 1.6. Rinuncia all'incarico



- «La rinuncia di un sindaco ha effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'assemblea, non solo quando sia possibile l'automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente, ma anche laddove tale sostituzione non sia possibile per la mancanza di sindaci supplenti» (Trib. Milano, 2 agosto 2010).

Norma 1.6. Rinuncia all'incarico



- Dibattito dottrinale in ordine all'esatto momento di efficacia delle dimissioni:
- Tesi della permanenza in carica: applicazione analogica al sindaco rinunziante della disciplina di cui all'art. 2385 concernente la c.d. *prorogatio* dei componenti l'organo amministrativo.

Norma 1.6. Rinuncia all'incarico



- Tesi dell'efficacia immediata delle dimissioni: l'istituto della *prorogatio* viene ad assumere carattere eccezionale e resta pertanto insuscettibile di estensione a ipotesi diverse da quella contemplata dalla legge.
- Il diritto di porre termine *ante tempus* al rapporto si iscrive sintonicamente nell'alveo dei criteri generali enunciati a garanzia della libera disponibilità del recesso dall'incarico assunto, sia esso derivante da un contratto di mandato (art. 1727), di prestazione d'opera (art. 2237) ovvero di lavoro autonomo (art. 2118).

Norma 1.6. Rinuncia all'incarico



- Art. 13, 5° comma, d.lgs. 39/2010:
- Nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.



**NELLE S.R.L. ai sensi del novellato art. 2477 c.c.
IL COLLEGIO SINDACALE È OBBLIGATORIO SE:**

- ➔ **Capitale sociale \geq 120.000 euro**
- ➔ **Per due esercizi consecutivi la S.r.l. supera 2 dei 3 parametri indicati dall'art. 2435 bis c.c.**
- ➔ **Redige il bilancio consolidato**
- ➔ **Controlla (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) una società che è obbligata alla revisione legale dei conti**



NOVELLATO ART. 2477, co. 6, c.c.

- **TERMINE PER ADEMPIERE L'OBBLIGO**

“L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere entro 30 giorni alla nomina del collegio sindacale”



NOVELLATO ART. 2477, co. 6, c.c.

- **SANZIONE: INTERVENTO SUPPLETIVO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

“Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato”

ad es. soci e amministratori, anche individualmente, creditori della società (tipicamente banche) e, secondo alcuni, Ordini professionali



OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AL CAPITALE SOCIALE

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo sorge:

- contestualmente alla costituzione della società, nei casi in cui il capitale sottoscritto sia \geq a 120.000 euro
- all'approvazione del bilancio che registri il superamento di tale limite



OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AL CAPITALE SOCIALE

NORMA 1.3

Nella seconda ipotesi, in via interpretativa si dovrebbe ammettere la nomina anche anteriormente a tale momento

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo sorge:

- alla data di iscrizione nel registro delle imprese della intervenuta modifica del capitale sociale



OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AI LIMITI PREVISTI PER IL BILANCIO ABBREVIATO

Per due esercizi consecutivi la S.r.l. supera 2 dei 3 parametri indicati dall'art. 2435-bis c.c.

- Attivo stato patrimoniale: € 4.400.000
- Ricavi: € 8.800.000
- Dipendenti: n. 50



**OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AI LIMITI PREVISTI PER IL
BILANCIO ABBREVIATO**

L'obbligo di nomina del collegio sindacale sorge con l'approvazione del bilancio, che al termine del secondo esercizio, registra il superamento dei predetti parametri

L'obbligo di nomina del collegio sindacale cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.



**OBBLIGATORIETÀ CONNESSA ALLA REDAZIONE
DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo sorge con l'approvazione del bilancio d'esercizio al termine del quale si verificano i presupposti che impongono l'obbligo di redigere il bilancio consolidato previsti dagli artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 127/1991



**OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AL CONTROLLO
DI ALTRA SOCIETÀ TENUTA A REVISIONE DEI CONTI**

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo sorge:

- all'approvazione del bilancio che accerta la sussistenza del presupposto del controllo di altra società soggetta (obbligatoriamente) alla revisione legale dei conti

NORMA 1.3

in via interpretativa, si dovrebbe ammettere la nomina anche anteriormente a tale data:

- al momento in cui acquisisce o si integra una partecipazione di controllo in una società soggetta (obbligatoriamente) alla revisione legali dei conti



**Nei casi in cui l'art. 2477 c.c. prevede la nomina –
obbligatoria – del collegio sindacale sorge anche
l'obbligo della revisione legale dei conti**



Nelle S.r.l. il collegio sindacale esercita sia la funzione di vigilanza sulla gestione ex art. 2403 c.c. sia la funzione di revisione legale dei conti ex d.lgs. n. 39/2010 salvo che lo statuto non attribuisca tale funzione ad un revisore o ad una società di revisione



NORMA 1.3

Nelle S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato:

- la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria
- il Collegio Sindacale può effettuare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato



**Nei casi in cui l'art. 2477 c.c. prevede la
nomina – obbligatoria – del collegio sindacale**

- Le S.r.l. che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti non qualificabili come EIP devono nominare il Collegio Sindacale, al quale – salva diversa disposizione dell'atto costitutivo – è affidato lo svolgimento della funzione di revisione legale dei conti ai sensi art. 2477, co. 3, c.c.
- le S.r.l. che controllano EIP devono affidare lo svolgimento della revisione legale dei conti ad un soggetto esterno (revisore o società di revisione) in virtù di quanto stabilito dall'art. 16 del d.lgs. n. 39/2010



**Nei casi in cui l'art. 2477 c.c. non prevede la nomina
– obbligatoria – del collegio sindacale**

Lo statuto può prevedere lo svolgimento della funzione di
revisione legale dei conti e affidarlo al **collegio sindacale**
(c.d. **facoltativo**) o ad un revisore esterno



I soci della S.r.l. possono stabilire competenze e poteri


**DOVERI
DEL COLLEGIO SINDACALE**



Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli



Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli



Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli



STEP DELLA "PROCEDURA"

1. Individuazione dei rischi di inosservanza della legge e dello statuto e di mancato rispetto dei criteri di corretta amministrazione



2. Analisi delle significatività di tali rischi



3. Verifica dell'applicazione ovvero della disponibilità di adeguate misure di salvaguardia che consentono di eliminare o ridurre tali rischi

Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli



STEP DELLA "PROCEDURA"

3. Verifica dell'applicazione ovvero della disponibilità di adeguate misure di salvaguardia che consentono di eliminare o ridurre tali rischi

MISURE
NON ADEGUATE

MISURE
ADEGUATE



Richiesta al CdA di attuazione di azioni di miglioramento



Verifica della adeguatezza delle misure adottate e, in caso di violazioni, adozione di iniziative per la loro sostituzione

Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli



NORME SUI DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE



PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

- Devono essere MODULATI in funzione delle specifiche caratteristiche della società oggetto di controllo
- Successivamente, saranno elaborate le apposite procedure e la modulistica in attuazione delle norme di comportamento emanate

Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto



Il collegio sindacale verifica la conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle disposizioni statutarie e alla normativa legislativa (Codice Civile, leggi speciali) e regolamentari (es. regolamento Consob per le società quotate)



Adozione di approccio basato sull'analisi dei rischi secondo le descritte modalità



L'attività di vigilanza si focalizza sul controllo dell'osservanza delle norme che concretamente sono ritenute critiche in ragione del rischio che il loro mancato rispetto comporta per la società

Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



ALL'INIZIO DELL'INCARICO

Il collegio sindacale

i) verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alle norme di legge e di statuto e **ii)** definisce la documentazione ritenuta rilevante per l'esercizio dell'attività di vigilanza

- Statuto
- Precedenti bilanci
- Normativa di settore
- Autorizzazioni
- Modello di prevenzione dei reati
- Organigramma
- Regolamenti interni
- Manuali delle procedure, ecc.

Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



NEL CORSO DELL'INCARICO

1. Il collegio sindacale acquisisce le informazioni ritenute rilevanti

- partecipazione alle riunioni degli organi sociali
- scambio di informazioni con gli amministratori della società e con gli organi di controllo delle società controllate
- acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati
- acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale, se presente, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso
- espletamento di operazioni di ispezione e controllo

Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto



NEL CORSO DELL'INCARICO

Il collegio sindacale:

2. verbalizza lo svolgimento e le conclusioni del lavoro svolto
3. riassume gli elementi descrittivi dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio

Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione



*Il collegio sindacale verifica la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di **razionalità economica** posti dalla scienza dell'economia aziendale e sulla corretta ed **appropriata formazione** del processo decisionale*



Occorre verificare, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori abbiano:

- acquisito le opportune informazioni
- posto in essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per la scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità



**CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ
NON DI MERITO**

Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



ANALISI DEL PROCEDIMENTO DECISIONALE

Il collegio sindacale verifica che:

- le operazioni compiute dagli amministratori non siano in contrasto con l'oggetto sociale e con le delibere assunte
- gli atti e le deliberazioni non siano palesemente pregiudizievoli per l'integrità del patrimonio
- le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, ossia siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone
- gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute

Norma 3.4. Vigilanza sull'assetto organizzativo

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



ASSETTO ORGANIZZATIVO:

Complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità

ADEGUATO:

Quando presenta una struttura compatibile alle dimensioni e alla natura della società, alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale

Norma 3.4. Vigilanza sull'assetto organizzativo

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Elementi essenziali di un adeguato assetto organizzativo

- redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate
- presenza di direttive e di procedure aziendali e loro effettiva diffusione

Norma 3.4. Vigilanza sull'assetto organizzativo

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



ALL'INIZIO DELL'INCARICO

Il Collegio sindacale:

- acquisisce la conoscenza dell'assetto organizzativo aziendale
- valuta l'adeguatezza di tale assetto
- segnala agli amministratori, informandone il soggetto incaricato della revisione legale, se presente, eventuali profili di rischio riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale
- richiede all'organo amministrativo l'attuazione delle opportune misure di salvaguardia



NEL CORSO DELL'INCARICO

Il Collegio sindacale:

- pianifica e svolge interventi di vigilanza sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo
- segnala agli amministratori eventuali nuovi rischi riscontrati e richiede l'attuazione delle opportune azioni di miglioramento
- verifica l'efficacia delle misure di salvaguardia adottate



NEL CORSO DELL'INCARICO

Il Collegio sindacale:

- riassume gli elementi descrittivi dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio



ASSETTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

Complesso delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile ed in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa



ADEGUATO:

Quando permette:

- completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione
- produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale
- produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio



ALL'INIZIO E NEL CORSO DELL'INCARICO

Il Collegio sindacale:

- esprime un proprio giudizio sull'adeguatezza dell'assetto tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche della società
- esegue a campione dei test di conformità
- acquisisce informazione dal revisore legale, ove presente
- richiede al CdA l'attuazione di opportune azioni di miglioramento laddove l'analisi degli elementi costitutivi del sistema amministrativo-contabile dovesse evidenziare dei rischi



ALL'INIZIO E NEL CORSO DELL'INCARICO


Il Collegio sindacale:

- verifica l'efficacia delle misure di salvaguardia dei rischi adottate
- riassume gli elementi descrittivi dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio



POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Poteri – doveri del collegio sindacale





**POTERI REATTIVI:
poteri da esercitarsi in caso
di riscontro di fatti censurabili**



Norma 5.7. Convocazione dell'assemblea



Il collegio sindacale può convocare l'assemblea quando nell'espletamento dell'incarico:

- ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità (anche a seguito della denuncia da parte dei soci)
- vi sia urgente necessità di provvedere

- OBBLIGO PROPRIO -

Norma 5.7. Convocazione dell'assemblea



Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori



se la legge o la statuto non prevede un termine per la convocazione si considera omessa quando sono trascorsi 30 giorni dal momento in cui gli amministratori (ovvero i sindaci) sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.)

Norma 6.2. Indagini su fatti denunciati dai soci



Nel caso in cui la denuncia di fatti censurabili provenga da tanti soci che rappresentano il 5 per cento del capitale sociale (il 2 per cento nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o la minor percentuale prevista dallo statuto), il collegio sindacale deve:

- valutare la fondatezza della denuncia
- indagare senza ritardo sui fatti denunciati
- presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte alla prima assemblea utile
- Se ricorrono i presupposti dell'urgenza e gravità, convocare l'assemblea

Norma 6.2. Indagini su fatti denunciati dai soci



Nel caso in cui la denuncia di fatti censurabili provenga da un solo socio o da un numero di soci che non raggiunga la prevista “minoranza” qualificata, il collegio sindacale deve:

- valutare la fondatezza della denuncia (comunicando al socio la propria conclusione)
- svolgere la necessaria attività di accertamento, se fondata
- darne conto nella relazione annuale all’assemblea

Norma 6.3. Denuncia al tribunale



Nelle S.p.a., i sindaci possono promuovere il controllo giudiziario nei confronti degli amministratori se ricorrono le seguenti condizioni:

- fondato sospetto
- compimento di gravi irregolarità gestionali da parte degli amministratori
- violazione dei loro doveri (violazione della legge e dello statuto, non censure in ordine alla convenienza e all’opportunità)
- danno alla società o altra società del gruppo

Norma 6.3. Denuncia ai tribunali



Secondo l'opinione prevalente nelle S.r.l., il potere del collegio sindacale di richiedere il controllo giudiziario deve ritenersi soppresso

1. Considerata l'assenza di uno specifico richiamo normativo e più penetranti poteri dei soci, ai sindaci non spetta il potere di richiedere il controllo giudiziario (*Trib. Bologna 21 ottobre 2004, Trib. Bari 27 settembre 2004, Trib. Lecce 16 luglio 2004, App. Roma, 13 aprile 2005, e di recente Cass. 13 gennaio 2010, n. 403*)

Norma 6.3. Denuncia ai tribunali



Tuttavia si registrano opinioni non univoche della giurisprudenza:

2. Considerato il rinvio generale alla disciplina della s.p.a. di cui all'art. 2477. c. 4, c.c., ai di s.r.l. sindaci va riconosciuta la legittimazione alla denuncia (*Trib. Roma 6 luglio 2004, Trib. Udine 28 giugno 2004*)
3. In caso di collegio sindacale c.d. obbligatorio ex art. 2477, co. 2, c.c., ai sindaci spetta tale potere (*Trib. Napoli, 14 maggio 2008, Trib. Milano, 9 luglio 2005, Trib. Milano, 26 marzo 2010*)

Norma 6.3. Denuncia ai tribunali



Trib. Milano, 26 marzo 2010

«Esiste una norma di rinvio dalla disciplina delle srl a quella delle spa, sullo specifico tema, cioè l'ultimo comma dell'art. 2477 c.c., che trattando dei sindaci, al secondo e terzo comma stabilisce quando la nomina sia inderogabilmente dovuta e, al quarto comma, recita che in tali casi *“si applicano le disposizioni in tema di società per azioni”*: dato che l'art. 2409 c.c. fa parte proprio della sezione che si occupa del collegio sindacale delle spa, il rinvio, tutt'altro che generico, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di cassazione ..., ha l'effetto, per le società rientranti nei commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c.....[cioè le srl nel quale il collegio sindacale è nominato per specifica disposizione normativa] di estendere [a queste ultime] la possibilità di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità».